



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA: PROPOSTE DI MODIFICA

Il "Regolamento per la formazione dei Periti e degli Esperti presso la Camera di Commercio di Potenza" è stato adottato con deliberazione della Giunta camerale n. 51 del 3 marzo 1955, ed approvato con D.I. 10 agosto 1955 e succ. mod ed integ.

L'aggiornamento proposto al Consiglio con il provvedimento odierno è stato predisposto in applicazione delle disposizioni dell'art. 80 quater del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", introdotto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs.6 agosto 2012, n.147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno".

In sintesi le modifiche riguardano:

- l'abolizione della Commissione che era nominata dalla Giunta e proponeva alla Camera l'iscrizione a Ruolo
- la documentazione che l'aspirante all'iscrizione deve presentare
- la soppressione degli art. 7 e 8 relativi alla commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti ed alla nomina di componenti supplenti delle Commissioni camerale e centrale
- l'abolizione della trasmissione alla Prefettura del Ruolo che diviene pubblico ed è pubblicato sul sito camerale
- la cancellazione dal Ruolo viene disposta con provvedimento della Giunta camerale su proposta del dirigente e non più mediante provvedimento dirigenziale
- la cancellazione dal Ruolo è prevista anche in caso di mancato rinnovo della tessera personale di riconoscimento
- le decisioni adottate dalla Camera di commercio sono notificate all'interessato a mezzo PEC e/o raccomandata con avviso di ricevimento

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio le modifiche al Regolamento.

IL CONSIGLIO

Udita l'ampia e dettagliata esposizione del Presidente;

Richiamati la deliberazione della Giunta camerale n. 51 del 3 marzo 1955 con cui è stato adottato il "Regolamento per la formazione dei Periti e degli Esperti presso la Camera di Commercio di Potenza", approvato con D.I. 10 agosto 1955 e succ. mod ed integ.;



Riunione N. 3 del 21 ottobre 2013

Oggetto N. 17

Pag. N. 3

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA

Adottato con Deliberazione della Giunta camerale n.51 del 3 marzo 1955, approvato con D.I. 10 agosto 1955 e succ. mod ed integ., aggiornato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 del 21 ottobre 2013, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 - quater del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", introdotto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs.6 agosto 2012, n.147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno".

ART.1

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza (di seguito "Camera di Commercio") forma il Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia (di seguito "Ruolo") al sensi dell'art.32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

ART.2

Il Ruolo comprendente le funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia è distinto nelle categorie e sub-categorie indicate nell'elenco accluso al presente Regolamento.

I Periti e gli Esperti, iscritti nel Ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni. L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

ART. 3

L'iscrizione nel Ruolo è disposta dalla Camera di Commercio.

ART.4

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla Camera di commercio, corredata dai documenti e/o da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti che ha compiuto 21 anni di età.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione né a decadenze o divieti previsti dalla normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e succ. mod. ed integ.

L'aspirante deve autocertificare o esibire, altresì, tutti gli altri titoli e i documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di Perito o di Esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di Perito o di Esperto.

La Camera di Commercio nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di Perito o di Esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la Camera di Commercio potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

ART. 5

La Camera di commercio provvede ogni anno all'aggiornamento del Ruolo in base agli elementi in suo possesso ed ogni quattro anni provvede alla sua revisione.

ART.6

Avverso le decisioni della Camera di commercio è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dello Sviluppo Economico.

ART.7

Il Ruolo deve indicare per ciascuno iscritto:

- il cognome, il nome, data di nascita;
- la residenza;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di Perito o di Esperto; la data della prima iscrizione nel Ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

ART. 8

Il ruolo è pubblico e l'elenco dei Periti e degli Esperti è pubblicato sul sito della Camera di Commercio.

ART 9

La Camera di Commercio rilascia agli iscritti nel Ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

ART. 10

La Camera di Commercio esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

ART. 11

La Camera di Commercio ha facoltà di richiedere agli iscritti nel Ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i Periti e gli Esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extragiudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il Perito od Esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio estenda le indagini oltre dette categorie.

ART. 12

Sono cancellati dal ruolo, con Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio, su proposta del Dirigente competente gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando, nell'esercizio delle funzioni di Perito od Esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;



Camera di Commercio
Potenza



Riunione N. 3 del 21 ottobre 2013 Oggetto N. 17 Pag. N. 5

d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma del presente articolo;
e) quando non abbiano provveduto al rinnovo della tessera personale di riconoscimento di cui all'art.9.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti il Dirigente competente, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dal Dirigente competente.

Le decisioni adottate dalla Camera di commercio sono notificate all'interessato a mezzo PEC e/o raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della camera di commercio è ammesso ricorso al Ministro dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'art.6.

Tenuto presente che l'aggiornamento proposto con il presente provvedimento è stato predisposto in applicazione dell'art. 80 quater del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Esaminata la bozza di Regolamento inserita agli atti del Consiglio e condivise le proposte di modifica;

Verificata la regolarità della propria composizione, essendo presenti n. 18 consiglieri;

A unanimità di voti dei presenti, con votazione per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per la formazione dei Periti e degli Esperti presso la Camera di Commercio di Potenza" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte sostanziale ed integrante

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Referto di pubblicazione

Esposto all'Albo camerale on line dal 24 OTT. 2013 al 31 OTT. 2013